

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1264 del 16/03/2020
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA SOCIETÀ AGRICOLA VERONESI DI VERONESI GAETANO & C. SAS, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI CON PIÙ DI 2.000 POSTI SUINI DI OLTRE 30 Kg SITA IN VIA ABBA E MOTTO N.14/A, IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO) (RIF. INT. N. 186/02068280367). SECONDA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1295 del 16/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sedici MARZO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **SOCIETÀ AGRICOLA VERONESI DI VERONESI GAETANO & C. SAS**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI CON PIÙ DI 2.000 POSTI SUINI DI OLTRE 30 KG SITA IN VIA ABBÀ E MOTTO N. 14/A, IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO) (RIF. INT. N. 186/02068280367). **SECONDA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 812 del 08/06/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 2306 del 28/12/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – approvazione sistema di reporting settore allevamenti”;
- la V<sup>^</sup> Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n. 3 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;

richiamata la **Determinazione n. 1144 del 11/03/2019** con la quale, a seguito della pubblicazione della Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 (che stabilisce la conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili – BAT - concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE), è stato rilasciato l'atto di Riesame dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale** alla SOCIETÀ AGRICOLA VERONESI DI VERONESI GAETANO & C. SAS, avente sede legale in Via Abbà e Motto n.14/a, in Comune di Finale Emilia (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di allevamento intensivo di suini sita presso la sede legale del gestore;

richiamata la **Det. n. 3369 del 12/07/2019** di prima modifica non sostanziale AIA;

richiamata la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Società Agricola Veronesi di Veronesi Gaetano & C. Sas mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 16/01/2020 (assunta agli atti con prot. n. 7412 del 17/01/2020) con cui il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali; in particolare, è richiesta:

1. la realizzazione di una nuova vasca di stoccaggio dei reflui suinicoli in cemento, completa di copertura fissa con membrana in tessuto ignifugo, che avrà diametro di 33,16 m ed altezza 6, per un volume totale di 5.179 mc;
2. la riduzione della superficie e del relativo volume del lagone di stoccaggio in terra battuta L1 (planimetria allegata di progetto), in quanto la nuova vasca verrà posizionata su parte dell'area di sedime del lagone in oggetto. Il nuovo volume di stoccaggio del lagone L1 verrà ridotto a 6.162 mc e la superficie sarà pari a circa 1.868 mq;
3. la modifica della capacità di stoccaggio dei reflui non palabili che diventerà pari a 28.467 mc, a seguito delle modifiche suddette. Tale volume risulterà sufficiente per garantire la capacità di stoccaggio pari a 180 gg richiesta da normativa;
4. l'acquisto di attrezzatura (botte) con ala gocciolante per la distribuzione del liquame tramite bande raso terra. Questa tecnica applica la BAT 21b1 e permette di ridurre l'emissione di ammoniacale in atmosfera; la modifica delle tecniche di distribuzione agronomica sui terreni dei reflui non palabili e palabili (sono dettagliate le tecniche e le percentuali che si intendono applicare);
5. la realizzazione di n. 2 trincee per lo stoccaggio di cereali trinciati da utilizzarsi per l'alimentazione dei suini grassi, previa loro miscelazione con acqua in una vasca in acciaio, con sovrastante tettoia e posta a fianco al mangimificio, ai fini della riduzione delle tossine nei cereali stessi. Il prodotto ottenuto sarà inviato tramite pompa alla cucina esistente dove verrà miscelato agli altri ingredienti della razione alimentare dei grassi. Tale preparazione non comporterà nessuna variazione dei contenuti di proteina grezza e di fosforo totale che rimangono pertanto invariati;
6. l'ampliamento del perimetro dell'allevamento (planimetria allegata di progetto). Dovendo spostare il perimetro dell'allevamento verrà incluso anche un magazzino per il ricovero attrezzi agricoli ottenuto con autorizzazione edilizia PDC n. 2018/28 del 28/12/2018. Le superfici aziendali a disposizione dell'attività saranno così ripartite:

superficie totale	superficie coperta *	superficie scoperta impermeabilizzata	superficie scoperta non impermeabilizzata
78.965 mq	13.120 mq	11.580 mq+ 9.240 mq lagoni	45.025 mq

(\*) la superficie coperta è stata calcolata considerando totalmente coperti i silos orizzontali del pastone di mais (sia ad uso biogas, sia ad uso zootecnico)

Alla domanda è allegato anche il calcolo e la verifica della situazione pre e post modifiche delle emissioni in atmosfera dell'Ammoniaca, ottenuto mediante l'utilizzo del software BAT-Tool, dal quale si desume che a seguito delle modifiche richieste si ottiene una riduzione delle emissioni;

verificato che in data 13/01/2020 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione";

richiamato il contributo tecnico prevenuto dal Servizio Territoriale Area Nord con prot. n. 41419 del 16/03/2020 del quale si ritiene opportuno riportare di seguito la maggior parte del contenuto:

*"Si segnala che nell'ambito della modifica sono state svolte alcune rettifiche d'ufficio dei dati legati all'emissione in atmosfera di ammoniaca nella fase di stoccaggio dei materiali palabili prodotti (digestato palabile da separazione).*

*Occorre evidenziare che i dati forniti dal gestore per quantificare l'emissione di ammoniaca in atmosfera sono risultati incoerenti con la situazione autorizzata e quella modificata. Nello specifico si è riscontrato:*

- *l'utilizzo di parametri dell'azoto escreto espresso in kg/t p.v./a diversi da quelli indicati nell'autorizzazione in vigore;*
- *la quantità di azoto proveniente da effluenti e biomasse importate è stato dichiarato pari a 44 kg/anno, quando nella realtà sono 41.905 kg/anno;*
- *negli stoccaggi non è stata mai considerata la BAT applicata sul bacino in terra L1 per il contenimento dell'emissione in atmosfera (crostone naturale).*

*In fase istruttoria della modifica è stato necessario ricalcolare le emissioni per le quali si forniscono i dati corretti.*

*Nella tabella che segue si fornisce una prima schematica individuazione dei parametri tecnici confermati, di quelli modificati a seguito degli interventi proposti e delle rettifiche d'ufficio effettuate.*

Dato	Unità di misura	Situazione autorizzata con Det. n. 3369/2019	Situazione da istruttoria modifica	Note
Posti suini > 30 kg	n	4.925	4.925	confermati
Posti scrofe	n	406	406	confermati
Posti suini < 30 kg	n	1.050	1.050	confermati
Volume stoccaggio palabile	m3	1.407	1.407	confermato
Volume palabile prodotto	m3/anno	5.113	5.113	confermato
azoto al campo nel palabile	kg/anno	17.690	<b>16.417</b>	Rettificati (calcolata e detratta l'emissione in atmosfera di azoto in fase di stoccaggio)
titolo azoto palabile	kg/m3	3,46	<b>3,21</b>	
Volume stoccaggio non palabile	m3	24.338	<b>28.467</b>	Modificato a seguito degli interventi proposti
Volume non palabile prodotto	m3/anno	24.528	24.528	confermato
azoto al campo nel non palabile	kg/anno	61.782	<b>63.854</b>	Modificato a seguito degli interventi proposti

titolo azoto non palabile	kg/m3	2,52	<b>2,60</b>	Modificato a seguito degli interventi proposti
Azoto al campo totale	kg/anno	79.472	<b>80.271</b>	Modificato a seguito della rettifica e degli interventi proposti
Emissioni da ricovero	NH3/kg anno	9.482	9.482	Confermata
Emissioni da trattamento	NH3/kg anno	0	0	Confermata
Emissioni da stoccaggio	NH3/kg anno	16.852	<b>15.881</b>	Modificato a seguito della rettifica e degli interventi proposti
Emissioni da distribuzioni	NH3/kg anno	14.681	<b>17.825</b>	Modificato a seguito della rettifica e degli interventi proposti
Emissione totale	NH3/kg anno	41.015	<b>43.188</b>	Modificato a seguito della rettifica e degli interventi proposti

La diminuzione dell'azoto al campo nel materiale palabile è dovuta alla rettifica del calcolo dell'emissione in atmosfera di ammoniaca in fase di stoccaggio che nel rilascio delle precedenti autorizzazioni era stata trascurata ritenendola poca significativa. Nel calcolo dell'emissione è stata considerata l'applicazione della BAT di copertura della platea. Si è ritenuto necessario procedere alla rettifica in quanto dal rilascio delle precedenti autorizzazioni è diventato pienamente operativo BAT Tool (strumento di calcolo delle emissioni di ammoniaca in atmosfera delle regioni del bacino padano) che tiene conto di questa emissione. La diminuzione dell'azoto al campo nel materiale palabile, a parità di volume prodotto, comporta una diminuzione del titolo di azoto espresso in Kg/m<sup>3</sup> che passa da 3,46 a **3,21** [...].

Il volume di stoccaggio per gli effluenti prodotti disponibile dopo gli interventi di modifica proposti è indicato nella tabella seguente.

Tipologia di stoccaggio e riferimento a planimetria		Dimensioni					Ultima verifica di tenuta decennale mese/anno
		Base maggiore	Base minore		Altezza	Volume	
		m2	m2		m	m3	
Bacini in terra	L1 - dopo riduzione volume in progetto					6.162	28/02/2019
	L2	4.574	3.947		3	12.176	28/02/2019
	L3	2.324	1.828		2,1	4.950	07/02/2011
	<b>Totale</b>						<b>23.288</b>
Vasche circolari		Diametro		Area	Altezza	Volume	
	V1 - vasca circolare coperta in progetto	33,16		863	6	<b>5.179</b>	Vasca nuova prendere a riferimento la data di agibilità
Totale						5179	
<b>Totale capacità di stoccaggio per materiali non palabili</b>						<b>28.467</b>	
Platee		Lato	Lato	Area	altezza	Volume	
		m	m	m2	m	m3	
	P1	11,80	47,70	562,86	2,5	1.407	
<b>Totale capacità di stoccaggio per materiali palabili</b>						<b>1.407</b>	

Le capacità di stoccaggio minime richieste dalla normativa (articolo 33 comma 2 del Regolamento Regionale 3/2017) sono rispettate e si registra un ampliamento di quelle relative ai materiali non palabili che passano da complessivi 24.338 (attualmente autorizzati) a 28.467 m<sup>3</sup>, **con un incremento di 4.129 m<sup>3</sup>**.

Per quanto riguarda la realizzazione della nuova vasca circolare coperta ed il ridimensionamento del bacino in terra L1 si propongono le seguenti prescrizioni autorizzative:

- 1) realizzazione di un fosso perimetrale di contenimento, isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, attorno alla vasca circolare coperta in progetto; elemento strutturale previsto dal Regolamento Regionale 3/2017 (Allegato III, paragrafo 1.2, lettera c) Requisiti tecnici e norme di salvaguardia ambientale, punto 5), risultato graficamente assente sulla tavola progettuale allegata alla pratica di modifica;
- 2) a fine lavori il direttore dei lavori dovrà redigere una relazione tecnica sulla vasca realizzata e sul ridimensionamento del bacino in terra che comprovi la corrispondenza delle opere eseguite a tutti i criteri e requisiti previsti dal Regolamento Regionale 3/2017. Per il ridimensionamento del bacino in terra si richiede anche la redazione di una specifica perizia di collaudo a firma di un geologo. La documentazione indicata deve essere fornita all'amministrazione comunale e per conoscenza ad Arape SAC Modena in sede di rilascio del certificato di agibilità o usabilità dell'opera.

Le emissioni di ammoniaca in fase di stoccaggio sono state ricalcolate sulla base del quadro di applicazione delle BAT definito nell'autorizzazione in vigore e quelle dichiarate applicate per la nuova vasca in progetto. Nella tabella che segue si fornisce il quadro di dettaglio preso a riferimento.

Situazione delle BAT applicate alle strutture di stoccaggio per il contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera					
Stoccaggio	Capacità	Percentuale sulla capacità totale	BAT		
	m3		codice	descrizione	Riduzione emissione %
<b>Materiali non palabili</b>					
L1 - dopo riduzione volume in progetto	6162	21,65%	17 b3	Copertura con crostone naturale	40,00%
L2	12176	42,77%	17 no BAT 2	Bacino scoperto	0,00%
L3	4950	17,39%	17 no BAT 2	Bacino scoperto	0,00%
V1 - vasca circolare coperta in progetto	5179	18,19%	16 b2	Coperture flessibile	90%
	28467	100,00%			
<b>Materiali palabili</b>					
P1	1407	100,00%	14 c	Stoccare effluenti in capannone	40%

La tabella seguente definisce le emissioni di ammoniaca in atmosfera alla fine delle modifiche proposte e delle rettifiche d'ufficio sulle emissioni da materiali palabili.

Materiali non palabili avviati allo stoccaggio	Emissione massima di azoto dallo stoccaggio		Emissione di azoto dallo stoccaggio con le BAT applicate	
	N kg/a	NH3 kg/a	N kg/a	NH3 kg/a
Liquami dal settore riproduzione inviati direttamente allo stoccaggio	1.636	1.989	1.226	1.491
Liquami dal settore ingrasso non inviati al biogas	2.808	3.414	2.105	2.559
Digestato chiarificato	11.280	13.715	8.457	10.282
<i>totale emissione non palabili</i>	15.724	19.118	11.788	<b>14.332</b>
Materiali palabili avviati allo stoccaggio				
Digestato palabile	2.123	2.581	1.274	1549
<i>totale emissione palabili</i>	2.123	2.581	1.274	<b>1549</b>
<b>Totale emissioni di ammoniaca da stoccaggio</b>				<b>15.881</b>

Nell'assetto autorizzativo in vigore alla redazione del presente contributo (determina 1144 del 11/3/2019 e prima modifica non sostanziale determina n. 3369 del 12/7/2019) è presente la seguente prescrizione (D1-1):

- entro 6 mesi dalla data di rilascio del presente atto la ditta relativamente alle modalità applicative della BAT n° 17 dovrà certificare l'avvenuta formazione del crostone naturale sul primo bacino di stoccaggio in terra con opportuna relazione tecnica da presentare ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia. Dovrà, inoltre, nella stessa relazione, documentare i motivi tecnici/economici che non consentono di prevedere la copertura di tutti i bacini di stoccaggio in terra. Si rammenta che il termine ultimo di adeguamento è fissato in maniera improrogabile al 21/02/2021.

In data 28/8/2019 la ditta ha inviato una relazione tecnica con cui ha certificato la formazione del crostone naturale sul primo bacino in terra (quello oggetto di ridimensionamento).

Gli interventi strutturali progettati sul bacino in terra L1 comporteranno il suo completo svuotamento si ritiene per questo coerente proporre [...] l'inserimento della seguente prescrizione:

- entro 6 mesi dall'agibilità ottenuta per gli interventi effettuati sul bacino in terra L1 dovrà essere fornita una relazione tecnica che comprovi l'avvenuto ripristino del crostone naturale.

Per la valutazione delle motivazioni che impediscono la copertura dei bacini in terra L2 e L3 si rimanda ad un successivo contributo tecnico e comunque la realizzazione della vasca coperta è ritenuto un importante intervento verso l'adeguamento dell'installazione alle BAT più performanti.

Altra prescrizione che deve essere presa in considerazione nell'assetto autorizzativo attuale, al fine di un suo aggiornamento è la seguente (D2.3-16):

- “con riferimento all'adeguamento previsto al punto D1.1, la maggior emissione di ammoniaca prodotta dalla mancata copertura di tutti i bacini di stoccaggio in terra (5230 kg/anno di ammoniaca), sommata alla maggior emissione di ammoniaca prodotta a seguito della modifica alla dieta del digestore anaerobico autorizzata con il presente atto (760 kg/anno di ammoniaca), equivalente ad un totale complessivo di 5.990 kg/anno di ammoniaca dovrà essere obbligatoriamente compensata con l'applicazione di BAT in fase di distribuzione”.

Con le modifiche alle strutture di stoccaggio previste, la maggior emissione di ammoniaca prodotta dalla mancata copertura di tutti i bacini di stoccaggio passa da 5.230 a 2.861 kg/anno, diminuendo notevolmente. Alla quota ridefinita occorre aggiungere la maggior emissione di ammoniaca prodotta a seguito della modifica alla dieta del digestore anaerobico autorizzata in precedenza (760 kg/anno di ammoniaca), per un totale aggiornato di **3.621** kg/anno di ammoniaca.

Si propone [...] di ridefinire le prescrizioni prese in esame nel seguente modo:

- “in attesa di una valutazione da parte dell’ autorità competente delle motivazioni tecnico-economiche che il gestore ha illustrato con la relazione tecnica di cui al protocollo n 132685 del 28/8/2019, la maggior emissione di ammoniaca prodotta dalla mancata copertura di tutti i bacini di stoccaggio in terra (2.861 kg/anno di ammoniaca), sommata alla maggior emissione di ammoniaca prodotta a seguito della modifica alla dieta del digestore anaerobico autorizzata con la modifica 1 (760 kg/anno di ammoniaca), per un totale complessivo di **3.261** kg/anno dovrà essere obbligatoriamente compensata con l’applicazione di BAT in fase di distribuzione”.

Relativamente alla modifica delle BAT applicate in fase di distribuzione degli effluenti si fornisce nella tabella seguente il quadro complessivamente proposto nella modifica con il calcolo della conseguente emissione.

Emissioni dalla fase di distribuzione						
Materiali non palabili						
Azoto residuo nei non palabili dopo fase di ricovero trattamento e stoccaggio		kg/anno	63854			
Emissione massima di azoto in fase di distribuzione		% N anno	28%			
Emissione massima di azoto in fase di distribuzione		kg N anno	17879			
Codice BAT	Descrizione tecnica impiegata per lo stoccaggio	Riduzione emissione di azoto della BAT	effluenti distribuiti annualmente con la BAT	Emissione massima	Riduzione emissione	Emissione finale
		%	%	kg N anno	kg N anno	kg N anno
No BAT 1	REF a tutto campo senza interrimento	0%	35	6.258	0	6.258
21b1	a bande (a raso in strisce)	35%	15	2.682	939	1.743
21c	iniezione superficiale (solchi aperti)	70%	20	3.576	2503	1.073
22L1	incorporazione entro 12 ore	45%	5	894	402	492
22L2	incorporazione entro 24 ore (spandimento primaverile o autunnale, t< 20°C)	30%	5	894	268	626
22L3	incorporazione entro 4 ore	65%	20	3.576	2.324	1.252
Totali			100	17.879	6.437	11.443
Conversione in ammoniaca dell'azoto emesso				21.739	7.826	13.913
Riduzione percentuale dell'emissione massima					36%	
Materiali palabili						
Azoto residuo nei palabili dopo fase di		kg/anno	16.416			

stoccaggio						
Emissione massima di azoto in fase di distribuzione		% N anno	28%			
Emissione massima di azoto in fase di distribuzione		kg N anno	4.597			
Codice BAT	Descrizione tecnica impiegata per lo stoccaggio	Riduzione emissione di azoto della BAT	effluenti distribuiti annualmente con la BAT	Emissione massima	Riduzione emissione	Emissione finale
		%	%	kg N anno	kg N anno	kg N anno
22P2	incorporazione entro 24 ore	30,00%	100	4.597	1.379	3.218
Totali			100	4.597	1.379	3.218
Conversione in ammoniaca dell'azoto emesso				5.589	1.677	3.912

*Si ritiene che la riduzione dell'emissione di ammoniaca in fase di distribuzione degli effluenti non palabili debba essere almeno pari al 20% (valore percentuale di riduzione minima dell'emissione applicando la BAT meno performante presente su BAT TOOL). Tale valore corrisponde ad un valore di ammoniaca annuale di 4.348 kg/anno. A tale valore occorre sommare quello che la ditta deve compensare per la mancata copertura dei bacini in terra L2 ed L3 pari a 3.621 kg/anno, per un totale di **7.609 kg/anno**. La ditta con l'applicazione delle tecniche indicate nella tabella ha dimostrato una riduzione dell'emissione in atmosfera di ammoniaca pari a 7.826 kg/anno, che soddisfa la quantità minima tecnicamente definita.*

*Il gestore nella modifica chiede di non vincolare in modo specifico le singole percentuali di applicazione delle diverse tecniche di distribuzione ma, di avere una percentuale annuale da rispettare sugli effluenti distribuiti. Si ritiene la richiesta accettabile e si definisce la percentuale nel modo seguente. La massima emissione di ammoniaca annuale nella distribuzione degli effluenti non palabili è pari a 21.739 kg, la ditta ha proposto una riduzione di queste emissioni di 7.826 kg/anno, che rappresenta una riduzione percentuale del 36%. Per quanto definito si propone [...] di inserire in autorizzazione la seguente prescrizione:*

- il gestore deve raggiungere ogni anno una riduzione dell'emissione in atmosfera nella fase di distribuzione pari al 36% dell'emissione massima calcolata sui reflui non palabili complessivamente distribuiti come indicati sul registro delle fertilizzazioni.*

*Di seguito si fornisce la tabella che aggiorna i volumi degli effluenti prodotti, l'azoto netto al campo in essi contenuti e definisce i titoli.*

Effluenti prodotti	Volumi	Azoto al campo	Titolo
	m <sup>3</sup> /anno	kg/anno	N kg/m <sup>3</sup>
non palabili	24.528	63.854	<b>2,60</b>
palabili	5.113	16.417	<b>3,21</b>
Totale		80.271	

*Sulle due trincee di stoccaggio è necessario evidenziare che nella modifica è completamente assente la documentazione inerente la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e dei colaticci prodotte sulle superfici rese impermeabili. Sulla planimetria di progetto manca la rappresentazione grafica delle linee fognarie di servizio alle platee.*

*Per quanto sopra si propone [...] l'inserimento della seguente prescrizione:*

- *entro un mese dal rilascio del presente atto il gestore dovrà presentare una relazione tecnica e una planimetria relativa alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento e dei colaticci generati sulle trincee di stoccaggio in progetto”.*

Nel contributo tecnico suddetto, alla luce delle valutazioni effettuate sono, inoltre, state apportate modifiche ad alcune voci del piano di monitoraggio della sezione D3 dell'Allegato I della Det. n. 1144 del 11/03/2019 di Riesame AIA;

valutati positivi in termini ambientali:

- la realizzazione di una vasca in cemento coperta da un telo e la riduzione strutturale per il ridimensionamento del bacino di stoccaggio in terra L1 per la riduzione delle emissioni ammoniacali in atmosfera nella fase di stoccaggio;
- l'acquisto da parte del gestore di una macchina per la distribuzione degli effluenti liquidi a bande raso terra, che consentirà maggiore autonomia aziendale nel contenimento delle emissioni ammoniacali in atmosfera in fase di distribuzione;

Tali interventi, inoltre, rispondono ai criteri di applicazione delle BAT;

preso atto della realizzazione delle n.2 trincee per lo stoccaggio dei cereali trinciati destinati all'alimentazione dei suini al fine di contenere il problema delle aflatossine;

verificato che:

- la modifica richiesta non implica variazione della potenzialità massima per le categorie di animali presenti nel sito (espressa come posti suino);
- non sono attese variazioni significative rispetto alle matrici ambientali ed ai livelli raggiunti dagli indicatori di performance; ed anzi, le modifiche richieste dovrebbero portare ad una riduzione delle emissioni di ammoniaca;

ritenuto necessario, per maggiore chiarezza dell'atto autorizzativo sostituire tutte le **sezioni D** (prescrittiva) ed **E** (raccomandazioni) dell'**Allegato I dell'AIA vigente e ss.mm.** aggiungendo i nuovi dati, le prescrizioni e le voci modificate del Piano di Monitoraggio indicate dal Servizio territoriale e riportate nei precedenti paragrafi del presente atto;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

per quanto precede,

### **il Dirigente determina**

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal SAC ARPAE con **Determinazione n. 1144 del 11/03/2019** alla SOCIETÀ AGRICOLA VERONESI DI VERONESI GAETANO & C. SAS, avente sede legale in Via Abbà e Motto n.14/a, in Comune di Finale Emilia (Mo), in qualità di gestore dell'allevamento suinicolo per la tipologia produttiva a ciclo chiuso ad ingrasso (categoria 6.6 b) dell'Allegato VII, alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.) con più di 2.000 posti suini di oltre 30 Kg, sito presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:
  - a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 16/01/2020 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC", assunte agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot.llo n. 7412 del 17/01/2020;
  - b) la **Sezione C3 dell'Allegato I dell'AIA** è aggiornata con le valutazioni riportate nel presente atto di modifica;
  - c) la **Sezione D ed E dell'Allegato I dell'AIA** sono sostituite dalle rispettive sezioni riportate nell'Allegato al presente atto di modifica AIA;
- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 1144 del 11/03/2019**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 1144 del 11/03/2019 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Società Agricola Veronesi di Veronesi Gaetano & C. SAS ed al Comune di Finale Emilia per tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord – Sede Finale Emilia;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 11 pagine e n.1 Allegato.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA  
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

## ALLEGATO 2^ MODIFICA NON SOSTANZIALE SOCIETÀ AGRICOLA VERONESI DI VERONESI GAETANO & C. SAS

- Rif. int. n. 186 / 02068280367
- sede legale e allevamento in comune di Finale Emilia (Mo), Via Abbà e Motto n. 14/a
- attività di allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suino di oltre 30 kg (punto 6.6 lettera b All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06)

### ***D SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE – LIMITI, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI ESERCIZIO***

#### **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA – CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO**

Ai fini dell'adeguamento ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 alle BAT Conclusions di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15/02/2017 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21/02/2017), Società Agricola Veronesi di Veronesi Gaetano & C. Sas è tenuta a rispettare le prescrizioni specifiche di cui alla successiva sezione D2.2.

#### **D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE**

##### D2.1 finalità

1. La Società Agricola Veronesi di Veronesi Gaetano & C. Sas è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D. È fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'installazione senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda).

##### D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'installazione è tenuto a presentare **ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia (MO) annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
  - i dati relativi al piano di monitoraggio;
  - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
  - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
  - documentazione attestante il possesso/mantenimento dell'eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e/o registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dalla Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano le **sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia (MO). Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata

ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui all'art. 29-nonies comma 2.

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.

3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, **informa l'Arpae di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione** ai sensi della normativa in materia di *prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della normativa in materia *urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena e i Comuni interessati in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisi che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisi, informandone Arpae;
6. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE ed, in particolare, dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria l'**integrazione del Piano di Monitoraggio** programmando **specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Pertanto, il gestore deve **trasmettere ad Arpae di Modena, entro la scadenza disposta dalla Regione Emilia Romagna con apposito atto, una proposta di monitoraggio** in tal senso.  
In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la *validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo*. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di modifica non sostanziale dell'AIA).
7. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "valutazione di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (presentata contestualmente alla trasmissione del report annuale relativo al 2014) ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee;

8. relativamente al versante aziendale ovest presso il quale nel documento di clima acustico di di Agosto 2013 è stato evidenziato un superamento dei limiti massimi di immissione assoluti, non trattandosi di area fruita da persone e/o comunità, qualora si evidenziasse un cambio di destinazione d'uso del terreno agricolo circostante, il gestore è tenuto a darne comunicazione ad ARPAE di Modena e Comune di Finale Emilia ed a presentare un piano di bonifica acustica;
9. I nuovi titoli dell'azoto degli effluenti prodotti stimati con le correzioni di cui alla presente modifica dovranno essere impiegati nella redazione del PUA 2020;
10. il gestore deve realizzare, attorno alla vasca circolare coperta in progetto, un fosso perimetrale di contenimento, isolato idraulicamente dalla normale rete scolante; elemento strutturale previsto dal Regolamento Regionale 3/2017 (Allegato III, paragrafo 1.2, lettera c) Requisiti tecnici e norme di salvaguardia ambientale, punto 5). Tale opera risulta graficamente assente sulla tavola progettuale allegata alla pratica di modifica;
11. a fine lavori il direttore dei lavori dovrà redigere una relazione tecnica sulla vasca realizzata e sul ridimensionamento del bacino in terra che comprovi la corrispondenza delle opere eseguite a tutti i criteri e requisiti previsti dal Regolamento Regionale 3/2017. Per il ridimensionamento del bacino in terra si richiede anche la redazione di una specifica perizia di collaudo a firma di un geologo. La documentazione indicata deve essere fornita all'amministrazione comunale ed Arape di Modena in sede di rilascio del certificato di agibilità o usabilità dell'opera;
12. Il gestore deve comunicare ad ARPAE di Modena la data di inizio di utilizzo delle opere realizzate;
13. **entro 6 mesi dalla data di agibilità** ottenuta per gli interventi effettuati sul bacino in terra L1 il gestore dovrà inviare ad ARPAE di Modena e Comune di Finale Emilia una relazione tecnica che comprovi l'avvenuto ripristino del crostone naturale;
14. il gestore **entro il 15/05/2020** dovrà presentare ad ARPAE di Modena e Comune di Finale Emilia una relazione tecnica ed una planimetria relativa alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento e dei colaticci generati sulle trincee di stoccaggio richieste con la presente modifica.

### D2.3 conduzione dell'attività di allevamento intensivo

1. Nella conduzione dell'attività di allevamento intensivo di suini, il gestore deve rispettare i seguenti parametri:

- a) *potenzialità massima per le categorie di animali presenti nel sito* (espressa come posti suino):

<b>Tipologia di posti previsti dalle soglie AIA</b>	<b>Categoria IPPC</b>	<b>Valore soglia (posti)</b>	<b>n. posti massimi</b>
Suini da produzione > 30 kg	<b>6.6.b</b>	<b>2000</b>	<b>4.925</b>
Scrofe	<b>6.6.c</b>	<b>750</b>	<b>406</b>
<b>Tipologie di posti esclusi da soglie AIA</b>			<b>n. posti</b>
Suini ≤ 30 kg (Lattonzoli)	-	-	<b>1.050</b> (1107 posti con tolleranza*)

(\*) al valore autorizzato è ammessa l'applicazione di una specifica tolleranza in aumento pari al 5,43 % (calcolata in base ai criteri riportati nella sezione C3 dell'Allegato I dell'AIA).

- b) *produzione di effluenti (zootecnici e da biomassa), produzione di azoto al campo e titolo dell'azoto al campo* (riferiti alla potenzialità massima di allevamento):

<b>EFFLUENTI PRODOTTI</b>	<b>VOLUMI (m<sup>3</sup>/anno)</b>	<b>PRODUZIONE DI AZOTO al campo (kg/anno)</b>	<b>TITOLO AZOTO al campo (kg /m<sup>3</sup>)</b>
Frazione liquida (*)	<b>24.528</b>	<b>63.854</b>	<b>2,60</b>
Frazione palabile (**)	<b>5.113</b>	<b>16.417</b>	<b>3,21</b>
<b>Totale</b>	--	<b>80.271</b>	--

(\*) La frazione liquida avviata ai bacini di stoccaggio in terra ed alla successiva utilizzazione agronomica deve essere composto unicamente da liquame zootecnico tal quale e dalla frazione chiarificata del digestato prodotti presso l'insediamento (rif. Valutazioni riportate nell'atto di 1<sup>a</sup> modifica non sostanziale AIA Det. n. 3369 del 12/07/19).

(\*\*) La frazione solida è costituita dalla porzione palabile ottenuta dalla separazione solido/liquido (rif. Valutazioni riportate nell'atto di 1<sup>a</sup> modifica non sostanziale AIA Det. n. 3369 del 12/07/19).

c) volumi disponibili per lo stoccaggio di effluenti:

<b>Tipologia di stoccaggio e riferimento a planimetria</b>		<b>Dimensioni</b>					<b>Ultima verifica di tenuta decennale mese/anno</b>
		<b>Base maggiore</b>	<b>Base minore</b>		<b>Altezza</b>	<b>Volume</b>	
		m2	m2		m	m3	
Bacini in terra	L1 - dopo riduzione volume in progetto					6.162	28/02/2019 (*)
	L2	4.574	3.947		3	12.176	28/02/2019
	L3	2.324	1.828		2,1	4.950	07/02/2011
	<b>Totale</b>						<b>23.288</b>
Vasche circolari		<b>Diametro</b>		<b>Area</b>	<b>Altezza</b>	<b>Volume</b>	
	V1 - vasca circolare coperta in progetto	33,16		863	6	<b>5.179</b>	Vasca nuova: rif. data di agibilità (*)
	Totale						5179
<b>Totale capacità di stoccaggio per materiali non palabili</b>						<b>28.467</b>	
Platee		<b>Lato</b>	<b>Lato</b>	<b>Area</b>	<b>altezza</b>	<b>Volume</b>	
		m	m	m2	m	m3	
	P1	11,80	47,70	562,86	2,5	1.407	
<b>Totale capacità di stoccaggio per materiali palabili</b>						<b>1.407</b>	

(\*) vedere prescrizione specifica alla Sezione D2.2 della presente modifica

2. La **capacità effettiva** di allevamento:

- non deve mai essere maggiore dalle *potenzialità massima* autorizzata;
- deve essere conforme alla comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, in vigore ed efficace di cui alla L.R. 4/2007;
- deve essere tale da non eccedere la capacità di stoccaggio di effluenti zootecnici autorizzata.

3. i mangimi utilizzati annualmente per le diverse categorie di suini allevati devono avere contenuti di proteina grezza e fosforo, calcolati come **medie ponderate sulla quantità annualmente somministrate**, non superiori ai valori indicati nella seguente tabella:

<b>Categoria</b>	<b>Proteina grezza nel mangime %</b>	<b>Fosforo nel mangime %</b>
Verri	11,93	0,5
Scrofe in gestazione	14,10	0,65
Scrofe in sala parto	16,30	0,6
Lattonzoli	16,54	0,8

Magroncelli	14,46	0,6
Magroni	14,48	0,5
Grassi	11,93	0,5

4. la tabella che segue riporta la composizione, quantità e contenuto in azoto della ***dieta utilizzata per il digestore anaerobico***:

<b>Matrici alla digestione anaerobica</b>	<b>Peso (t/anno)</b>	<b>Azoto nelle matrici (Kg/anno)</b>
Liquame zootecnico suino aziendale	7.300	17.062
Sorgo da granella (pianta intera)	90	927
Orzo (pianta intera)	90	1.008
Grano tenero biscottiero (pianta intera)	90	1.404
Mais da granella trinciato (pianta trinciata)	6.595	25.721
Sottoprodotto della lavorazione dell'uva Residui della produzione di aceto balsamico e glasse diluiti in acqua	1.100	2.200
Letame bovino (allevamento 022MO040)	1.660	10.646
<b>Totali</b>	<b>16.925</b>	<b>58.968</b>

- a) sulla base delle matrici utilizzate il digestato prodotto è classificato come ***digestato agrozootecnico***;
  - b) le matrici in ingresso alla digestione anaerobica devono essere esclusivamente quelle riportate nella specifica tabella;
  - c) sono ammesse variazioni alle quantità annuali delle singole matrici utilizzate a condizione che sia sostanzialmente **rispettato il peso e l'azoto totale definito nella tabella riportata al presente punto**;
  - d) eventuali variazioni devono essere comunicate mediante specifica domanda di modifica dell'AIA;
5. annualmente sul digestato agrozootecnico devono essere eseguite le analisi previste all'Allegato 1 paragrafo 7.3 del Regolamento Regionale 3/2017. I certificati analitici devono essere conservati in azienda per almeno 5 anni;
  6. annualmente sul digestato agroindustriale devono essere eseguite le analisi previste dal Regolamento Regionale 3/2017 all'allegato 1 Paragrafo 7.3, tabella 6. I certificati analitici devono essere conservati in azienda per almeno 5 anni;
  7. qualora il referto analitico sul digestato agroindustriale evidenzia valori fuori limite il gestore è tenuto a darne immediata comunicazione ad Arpae Modena sospendendo l'utilizzo agronomico del digestato stesso;
  8. il gestore, come previsto dal regolamento regionale n.3/2017, punto 6.2, paragrafo 6, Allegato I, deve tenere presso l'installazione un registro delle biomasse in entrata all'impianto di digestione anaerobica che contenga almeno data ingresso, provenienza (in termini di fornitore e comune), quantità in peso e specifica in merito all'utilizzo immediato o destinata allo stoccaggio. Il gestore è tenuto, inoltre, a mantenere assieme al registro suddetto, a disposizione degli organi di controllo, tutta la documentazione relativa alla tracciabilità (bolle di trasporto, fatture, contratti, ecc);
  9. non è ammesso l'utilizzo di rifiuti in alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica;
  10. i sottoprodotti della trasformazione dell'uva dovranno essere avviati alla digestione anaerobica contestualmente al loro ingresso in azienda;

11. il volume di biomasse stoccato non deve essere superiore alla capacità di contenimento delle trincee;
12. l'insilato deve essere dotato di copertura con un sistema atto a limitare il più possibile la diffusione di emissioni odorigene;
13. relativamente alla movimentazione dei materiali palabili devono essere evitati imbrattamenti dei piazzali per perdite di materiale solido o di percolato;
14. il trasporto ed il carico dell'insilato deve avvenire con mezzi chiusi ed a tenuta per evitare perdite di percolato; inoltre, deve essere utilizzata apposita benna trancia insilato, come indicato nella DGR 1495/2011;
15. lo stoccaggio del digestato solido dovrà essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli;
16. i reflui convogliati nei bacini in terra devono essere immessi mediante tubature che siano sempre sotto il livello dei liquami presenti;
17. la maggior emissione di ammoniaca prodotta dalla mancata copertura di tutti i bacini di stoccaggio in terra (2.861 kg/anno di ammoniaca), sommata alla maggior emissione di ammoniaca prodotta a seguito della modifica alla dieta del digestore anaerobico autorizzata con la 1<sup>a</sup> modifica AIA Det n. 3369 del 12/07/2019 (760 kg/anno di ammoniaca), per un totale complessivo di **3.261** kg/anno, dovrà essere obbligatoriamente compensata con l'applicazione di BAT in fase di distribuzione. Il gestore deve raggiungere ogni anno una riduzione dell'emissione in atmosfera nella fase di distribuzione pari al 36% dell'emissione massima calcolata sui reflui non palabili complessivamente distribuiti come indicati sul registro delle fertilizzazioni.
18. la superficie necessaria a distribuire tutto l'azoto prodotto annualmente dall'insediamento deve essere sempre garantita dalla comunicazione di utilizzazione agronomica in vigore. Eventuali modifiche all'assetto dei terreni disponibili sono ammesse con la semplice procedura di modifica della comunicazione;
19. ogni anno il gestore deve provvedere a calcolare la consistenza effettiva media ad anno solare, utilizzando i criteri stabiliti dal Regolamento regionale n. 3/2017; il valore ottenuto deve essere utilizzato per il calcolo delle emissioni in atmosfera (ammoniaca) prodotte dai capi realmente allevati.

#### D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – cogeneratore potenza termica in ingresso pari a 625kW (alimentato da biogas non costituito da rifiuti)	PUNTO DI EMISSIONE E2 – cogeneratore potenza termica in ingresso pari a 625kW (alimentato da biogas non costituito da rifiuti)	PUNTO DI EMISSIONE E3 – torcia di emergenza biogas
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	996	962	--
Altezza minima (m)	---	11,2	11,2	---
Durata (h/g)	---	24	24	emergenza
Materiale particolare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	10 *	10 *	---
Ossidi di azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	450*	450*	--

Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	500 *	500 *	---
Monossido di carbonio (mg/Nm <sup>3</sup> )		650 *	650 *	---
Carbonio Organico Totale (COT) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010	100 * **	100 * **	--
Acido cloridrico e composti inorganici del cloro (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 1911:2010 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)	10 *	10 *	--
Impianto di depurazione	---	Catalizzatore ossidativo per CO	Catalizzatore ossidativo per CO	---
Frequenza autocontrolli	---	annuale portata ed inquinanti	annuale portata ed inquinanti	---

\* valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5% e alle condizioni di normalizzazione dei risultati, così come definite all'art. 271 del D.Lgs. 152/06, cioè gas secco, temperatura di 273 °K e pressione di 101,3 kPa..

\*\* escluso il metano

## PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

**Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.**

**I punti di misura/campionamento** devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- **Accessibilità dei punti di prelievo**

**I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

**La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.** In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- **Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni**

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo

temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae di Modena. Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare **la data di messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose.**
5. Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad Arpae e Comune le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione;

## PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
  - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

## PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

7. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

## PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

8. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici ed alla documentazione relativa ad ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento, a disposizione per almeno 5 anni.
9. I certificati analitici relativi agli autocontrolli e la documentazione relativa ad ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento devono essere mantenuti presso l'Azienda a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

10. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni. In alternativa, il gestore potrà riferirsi al precedente autocontrollo, accorpando ove necessario i controlli sulle nuove emissioni.
11. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena **entro 24 ore dall'accertamento**. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

#### PRESCRIZIONI SPECIFICHE IMPIANTO BIOGAS

12. E' assolutamente vietato utilizzare qualsiasi tipo di rifiuto per la produzione del biogas;
13. Il biogas utilizzato per alimentare l'impianto di cogenerazione aziendale, ai fini della classificabilità come "combustibile", deve essere conforme alle previsioni dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed, in particolare, deve:
- derivare da fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche non costituite da rifiuti;
  - essere costituito prevalentemente da metano (CH<sub>4</sub>) e monossido di carbonio (CO);
  - avere un contenuto massimo di composti solforati (espressi come H<sub>2</sub>S) non superiore allo 0,1% v/v;
  - essere impiegato nel medesimo comprensorio in cui è prodotto.
14. Il biogas prodotto, prima dell'utilizzo, deve essere sottoposto a trattamento con sistema di desolforazione, per ridurre il contenuto di acido solfidrico (H<sub>2</sub>S).
15. L'eccesso di biogas (condizioni di emergenza) o quello emesso nei periodi di fermata dei motori deve essere inviato ad una torcia, con pilota, in grado di assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO<sub>2</sub>/(CO<sub>2</sub>+CO).
16. I motori endotermici di cogenerazione devono essere dotati di sistema di regolazione automatica, che garantisca condizioni di "combustione magra" (in eccesso d'aria).
17. Nell'esercizio degli impianti a biogas devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali possibili atti ad evitare lo sviluppo di emissioni diffuse, odorigene e fuggitive da ogni sezione del ciclo produttivo e provvedere a mantenere una buona funzionalità dell'impianto mediante procedure codificate di verifica (es. verifiche periodiche di tenuta valvole, torce, pulizia pozzetti e reti di scolo, caratteristiche e quantitativi di biomasse caricate all'impianto, ecc.).

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AI BAT-AEL

18. Il livello di emissione di ammoniaca dai ricoveri zootecnici deve mantenersi sempre inferiore ai limiti dei BAT-Ael riportati nella seguente tabella per ciascun ricovero:

Ricovero	Categoria capi allevati	Valore BAT Ael calcolato (non prescrittivo) (kg NH <sub>3</sub> / posto suino / anno)	LIMITE BAT AEL (*) (kg NH <sub>3</sub> / posto suino / anno)
1	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	3,24	4
	Suini da ingrasso	4,22	3,6
2	Scrofe allattanti (compresi i suinetti) in gabbie parto	3,30	7,5
3	Suinetti svezzati	0,44	0,7
4	Suini da ingrasso	0,72	3,6
5	Suini da ingrasso	1,35	3,6
6	Suini da ingrasso	1,35	3,6

Ricovero	Categoria capi allevati	Valore BAT Ael calcolato (non prescrittivo) (kg NH <sub>3</sub> / posto suino / anno)	LIMITE BAT AEL (*) (kg NH <sub>3</sub> / posto suino / anno)
7	Suini da ingrasso	2,20	3,6
8	Suini da ingrasso	2,20	3,6
9	Suini da ingrasso	2,20	3,6

(\*) valori in deroga in quanto sono applicate tecniche di gestione nutrizionale

19. Al fine di dimostrare il rispetto dei limiti riportati nelle tabelle di cui al precedente punto il gestore deve inviare una specifica relazione annualmente (in occasione del report annuale) ad Arpae di Modena.

#### D2.5 emissioni in acqua e prelievo idrico

1. Tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente in modo scritto ad Arpae di Modena.
2. La presente AIA non autorizza nessun tipo di scarico di acque reflue provenienti dalle attività produttive (quindi, è **vietato qualsiasi scarico di acque industriali non previamente autorizzato**);
3. è **consentito lo scarico in acque superficiali** (fosso poderale, confluyente nel Cavo Canalazzo) di:
  - a) di **acque di prima pioggia trattate**, unitamente alle **acque reflue domestiche trattate** (mediante fossa himoff, degrassatore e filtro percolatore anaerobico), tramite lo **scarico S1**;
  - b) di **acque di prima pioggia trattate**, tramite lo **scarico S3**;

nel rispetto dei **limiti di Tabella 3 (scarico in acque superficiali) dell'Allegato 5, alla Parte Terza, del D.Lgs. 152/06** e per la verifica di tali limiti il gestore per ogni scarico è tenuto ad effettuare almeno un autocontrollo annuale per i parametri Solidi Sospesi Totali, COD ed idrocarburi totali;
4. per gli scarichi suddetti s'individuano come manufatti di prelievo ai fini fiscali i pozzetti d'ispezione **P1** posto a monte del punto di scarico S1 e **P3** posto a monte del punto di scarico S3 (rif. Planimetria 3B - planimetria schema fognario domanda riesame AIA 2018);
5. I pozzetti di prelievo fiscale (P1 e P3) e quello posto a valle del filtro percolatore anaerobico del trattamento dei reflui domestici devono essere sempre facilmente individuabile, nonché, accessibili (mantenuti puliti e sgombri da materiali) al fine di permettere l'effettuazione di verifiche o prelievi di campioni da parte degli organi di vigilanza;
6. è **consentito lo scarico in acque superficiali** (fosso poderale, confluyente nel Cavo Canalazzo):
  - a) delle **acque di seconda pioggia (condotta scolmatura by-pass)** tramite lo **scarico S2**, mediante rete di raccolta e canalizzazione dedicata;
  - b) delle **acque meteoriche da pluviali e piazzali non soggette a dilavamento**;
7. i pozzetti d'ispezione per il prelievo dei campioni delle acque di scarico delle acque meteoriche di prima pioggia (**P1** e **P3**), dovranno essere sempre facilmente individuabili, nonché, accessibili (mantenuti puliti e sgombri da materiali) al fine di permettere l'effettuazione di verifiche o prelievi di campioni da parte degli organi di vigilanza;
8. il gestore deve provvedere a garantire il completo svuotamento delle vasche di prima pioggia **trascorse 48-72 ore dall'evento meteorico** provvedendo a garantire il progressivo passaggio dei reflui attraverso le vasche di trattamento presenti;

9. il gestore deve garantire nel tempo il corretto stato di funzionamento e conservazione dell'impianto di trattamento dei reflui domestici e dei due impianti di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.
10. le operazioni di manutenzione e pulizia degli impianti suddetti dovranno essere documentate in un apposito registro o, in alternativa, dai documenti fiscali rilasciati dalla ditta incaricata di effettuare le pulizie e le manutenzioni; in entrambi i casi, la documentazione deve essere resa disponibile durante i controlli;
11. i rifiuti prodotti dalle operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di depurazione dovranno essere gestiti nel rispetto della norma sui rifiuti in vigore;
12. eventuali malfunzionamenti dell'impianto di trattamento dei reflui domestici e degli impianti di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia devono essere tempestivamente comunicati ad Arpae di Modena;
13. Il prelievo di acqua da pozzo deve avvenire secondo quanto regolato dalla concessione di derivazione di acqua pubblica (competenza dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Modena);
14. Il gestore deve verificare l'attento monitoraggio dei livelli delle vasche e dei bacini in terra contenenti liquami tal quali e trattati, nonché, delle relative tubazioni a completamento della protezione della risorsa idrica.
15. Il gestore non potrà effettuare operazioni di lavaggio e disinfezione dei mezzi impiegati al di fuori delle due aree dedicate, individuate a tale scopo nelle planimetrie agli atti. Lo smaltimento dei reflui accumulati in queste aree dovrà essere effettuato ditta specializzata, al momento del bisogno, nel rispetto della norma sui rifiuti in vigore.

#### D2.6 emissioni nel suolo

1. Il gestore, nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare lo stato di conservazione di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime – compreso gasolio per autotrazione, rifiuti, strutture di contenimento di effluenti zootecnici, tubature, ecc), mantenendoli sempre in condizioni di piena efficienza, onde evitare contaminazioni del suolo.
2. Per lo stoccaggio di gasolio a mezzo di contenitori-distributori mobili, il gestore deve prevedere la presenza di un bacino di contenimento delle perdite di idrocarburi di volume non inferiore al 50% della capacità del serbatoio.

#### D2.7 emissioni sonore

Il gestore deve:

1. intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
2. provvedere ad effettuare una previsione/valutazione di impatto acustico solo nel caso di modifiche all'installazione che lo richiedano.
3. nel caso in cui, nel corso di validità della presente autorizzazione, venisse approvata la zonizzazione acustica comunale, si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti. L'adeguamento ai nuovi limiti dovrà avvenire ai sensi della normativa vigente in materia acustica.

#### D2.8 gestione dei rifiuti

1. È consentito lo stoccaggio di rifiuti prodotti durante l'attività aziendale sia all'interno dei locali dell'installazione, che all'esterno (area cortiliva), purché, collocati negli appositi contenitori e gestiti con le adeguate modalità. In particolare dovranno essere evitati sversamenti e percolamenti di rifiuti al di fuori dei contenitori. Sono ammesse aree di deposito non pavimentate solo per i rifiuti che non danno luogo a percolazione e dilavamenti.

2. I rifiuti liquidi (compresi quelli a matrice oleosa) devono essere contenuti nelle apposite vasche a tenuta o, qualora stoccati in cisterne fuori terra o fusti, deve essere previsto un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato.
3. Allo scopo di rendere nota durante il deposito temporaneo la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi o mobili, devono essere opportunamente identificati con descrizione del rifiuto e/o relativo codice CER e l'eventuale caratteristica di pericolosità (es. irritante, corrosivo, cancerogeno, ecc).
4. Non è in nessun caso consentito lo smaltimento di rifiuti tramite interrimento.

#### D2.9 energia

1. Il gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento alle indicazioni delle Migliori Tecniche Disponibili.

#### D2.10 preparazione all'emergenza

1. In caso di emergenza ambientale dovranno essere seguite le modalità e le indicazioni riportate nelle procedure operative adottate dalla Ditta;
2. In caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima Arpae di Modena telefonicamente e mezzo fax. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

#### D2.11 sospensione attività e gestione del fine vita dell'installazione

1. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, dovrà comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/o o fax ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia (MO). Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma il gestore dovrà comunque assicurare che l'installazione rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. Arpae provvederà comunque ad effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc.
2. Qualora il gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC o raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e al Comune di Finale Emilia (MO) la data prevista di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.
3. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'installazione deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio. In particolare, dovranno essere applicate almeno le seguenti azioni:
  - vendita di tutti i capi presenti in allevamento;
  - svuotamento dei capannoni, pulizia e disinfezione dei ricoveri;
  - pulizia e disinfezione dei sili, delle attrezzature del mangimificio, della cucina e del sistema di alimentazione, vendita o smaltimento di eventuali scorte di mangime finito e/o materie prime per mangime ancora presenti;
  - smontaggio delle pompe che portano i reflui dai ricoveri alle vasche di raccolta del liquame ed al processo di separazione solido/liquido ed anche pulizia e smontaggio del separatore;
  - svuotamento dei lagoni, delle concimaie, dei diversi pozzi neri/vasche presenti, delle apposite condutture fisse della rete fognaria, con successiva distribuzione agronomica al campo (nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente);
  - svuotamento e pulizia accurata della platea di stoccaggio dei materiali palabili;

- svuotamento e bonifica dell'impianto fognario comprese le vasche a servizio dell'impianto stesso;
  - pulizia delle caldaie, degli estrattori, delle pompe, con smaltimento dei residui secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
  - chiusura delle diverse utenze e messa in sicurezza dei pozzi aziendali, prevedendone la chiusura e/o periodiche ispezioni per evitare fuoriuscite e sprechi di acqua;
  - corretta gestione di tutti i rifiuti presenti in azienda, smaltimento delle carcasse animali, pulizia e/o smantellamento del frigo adibito a deposito temporaneo;
  - Messa in sicurezza e bonifica degli impianti connessi all'attività di allevamento: mulino aziendale e biogas, qualora non più in esercizio;
4. In ogni caso il gestore dovrà provvedere a:
- lasciare il sito in sicurezza;
  - svuotare box di stoccaggio, vasche, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature), provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
  - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.
5. L'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a **nulla osta** scritto di Arpa di Modena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale ed, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

### **D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE**

1. Il gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
2. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

#### **D3.1 Attività di Monitoraggio e Controllo**

##### **D3.1.1 Monitoraggio e Controllo di materie prime e prodotti**

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpa		
Animali in ingresso e nati (BAT 29 d)	n. capi	ad ogni ingresso/nascita	triennale (verifica documentale)	registro veterinario	annuale
Consumo di mangimi (BAT 29 e)	ton	mensile per fase	triennale (verifica documentale)	registro elettronico/cartaceo dei mangimi utilizzati	annuale
Consumo di mangimi a basso contenuto proteico e/o fosfatico (BAT 29 e)	ton	mensile per fase	triennale (verifica documentale)	registro elettronico/cartaceo dei mangimi utilizzati	annuale
Animali prodotti in uscita (BAT 29 d)	n. capi	ad ogni uscita	triennale (verifica documentale)	registro veterinario	annuale
Animali deceduti (BAT 29 d)	n. capi	ad ogni uscita	triennale (verifica documentale)	registro veterinario	annuale
Biomasse in ingresso all'installazione destinate all'impianto a biogas suddivise per le matrici autorizzate (stoccate o di uso immediato)	ton	ad ogni ingresso (*)	triennale (verifica documentale)	registro elettronico/cartaceo (conservazione della documentazione relativa l'origine della biomassa qualora fosse extra aziendale)	annuale
Biomasse avviate alla digestione anaerobica suddivise per le matrici autorizzate	ton	mensile	triennale (verifica documentale)	registro elettronico/cartaceo	annuale

(\*) se l'ingresso della biomassa è legata ad una campagna di raccolta (ad esempio quella del mais trinciato) la registrazione potrà essere eseguita al termine della campagna riportando il valore complessivo del materiale entrato.

### D3.1.2 Monitoraggio e Controllo consumi idrici

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Prelievo idrico dai pozzi aziendali (BAT 29 a)	contatori volumetrici	semestrale (30 giugno 31 dicembre)	triennale (verifica documentale)	registro cartaceo o elettronico	annuale
Prelievo idrico dai pozzi aziendali destinati alle irrigazioni delle aree verdi aziendali	stima	annuale	triennale (verifica documentale)	registro cartaceo o elettronico	annuale
Prelievo idrico da acquedotto (BAT 29 a)	contatori volumetrici	ad ogni bolletta	triennale (verifica documentale)	copia bollette, numerate progressivamente	annuale
Prelievo idrico da acquedotto per macello	stima	annuale	triennale (verifica documentale)	registro cartaceo o elettronico	annuale
Condizione di funzionamento dei distributori idrici per l'abbeverata	controllo visivo	quotidiana	triennale (verifica documentale e tramite sopralluogo)	solo situazione anomale, su registro cartaceo o elettronico	annuale
Perdite della rete di distribuzione	controllo visivo	mensile	triennale (verifica documentale e tramite sopralluogo)	solo situazione anomale, su registro cartaceo o elettronico	annuale
Qualità delle acque prelevate dal pozzo	analisi chimica (*)	annuale	triennale (verifica documentale)	certificati di analisi	annuale

(\*) i parametri da prendere in esame sono: pH; NH<sub>4</sub>, NO<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub>, Ptot e Ossidabilità

### D3.1.3 Monitoraggio e Controllo consumi energetici e consumo di combustibili

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Consumo di energia elettrica prelevata da rete (BAT 29 b)	contatore	ad ogni fattura	triennale (verifica documentale)	copia fatture numerate progressivamente	annuale
Energia elettrica prodotta da impianto a biogas immessa in rete	contatore	ad ogni fattura	triennale (verifica documentale)	copia fatture numerate progressivamente	annuale
Consumo di metano prelevato da rete (BAT 29 c)	contatore	ad ogni fattura	triennale (verifica documentale)	copia fatture numerate progressivamente	annuale
Consumo di gasolio industriale per macchine agricole	litri	Ad ogni acquisto	triennale (verifica documentale)	Libretto UMA / fatture	Annuale

### D3.1.4 Monitoraggio e Controllo Emissioni diffuse e convogliate

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Portata e concentrazione degli inquinanti nelle emissioni dei cogeneratori dell'impianto a biogas E1 ed E2	analisi effettuate da laboratorio esterno	annuale per portata ed inquinanti	triennale	cartacea registro autocontrolli	annuale
Emissione di ammoniaca (BAT 25 a)	stima con metodi riconosciuti (*)	annuale	triennale (verifica documentale)	registro cartaceo o elettronico	annuale
Frequenza di svuotamento delle fosse sotto ai pavimenti grigliati con sistema <i>vacuum</i> (minimo una volta a settimana)	n° svuotamenti	settimanale	triennale (verifica documentale e tramite sopralluogo, se svuotamento in atto)	registro cartaceo o elettronico	---
Utilizzo di tecniche BAT nella distribuzione al campo degli effluenti	volume di liquame distribuito m <sup>3</sup>	ad ogni distribuzione	triennale (verifica documentale e tramite sopralluogo, se distribuzione in atto)	registro delle fertilizzazioni, precisando la BAT adottata	annuale
Raggiungimento della percentuale minima del 36% nell'abbattimento delle emissioni in atmosfera nella fase di distribuzione	Calcolo della percentuale di abbattimento sui dati di registro delle fertilizzazioni per anno solare	annuale	triennale (verifica documentale)	registro cartaceo o elettronico	annuale

Efficienza del sistema di copertura adottato per i liquami contenuti nei bacini di stoccaggio in terra (**)	controllo	mensile	triennale (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	---
Integrità del telo di copertura della vasca di stoccaggio circolare	controllo	giornaliero	triennale (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	---
Integrità del telo di copertura della vasca di stoccaggio circolare	---	Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dalla ditta produttrice del telo	<i>triennale</i> (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	---	---
Pulizia aree interne ed esterne del mangimificio	---	settimanale	triennale (tramite sopralluogo)	---	---
Efficienza filtro a maniche del mulino	---	settimanale	triennale (verifica documentale e tramite sopralluogo)	solo situazione anomale, su registro cartaceo o elettronico	---

(\*) stima basata sulla consistenza di allevamento effettiva media dell'anno solare.

(\*\*) → rif. prescrizione sezione D2.2

### D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Scarichi Idrici e Sistemi di depurazione

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Concentrazione degli inquinanti agli scarichi S1 ed S3	analisi effettuata da laboratorio esterno (*)	Annuale	<i>triennale</i>	Cartacea e /o elettronica su rapporti di prova	Annuale
Periodica pulizia al sistema di trattamento delle acque reflue domestiche	controllo gestionale	annuale	<i>triennale</i> (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	copia documento fiscale redatto dalla ditta incaricata di svolgere le pulizie periodiche	annuale
Funzionamento impianti di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia	verifica di funzionalità degli elementi essenziali	Come indicata dal libretto di uso e manutenzione, fornito dalla ditta costruttrice degli impianti	<i>Triennale</i>	apposito registro o, in alternativa, dai documenti fiscali rilasciati dalla ditta incaricata di effettuare le pulizie e le manutenzioni	--
Manutenzione fossi interpoderali in prossimità dei punti di scarico	Controllo visivo	Da effettuare in caso di necessità	<i>Triennale</i>	Registrazione solo dello operazioni di manutenzione quando eseguite	--

(\*) i prelievi dovranno essere effettuati in corrispondenza dei pozzetti fiscali p1 e p3, almeno 48 ore dopo eventi meteorici ed almeno per i parametri seguenti: solidi sospesi totali, COD ed idrocarburi totali

### D3.1.6 Monitoraggio e Controllo Emissioni sonore

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Manutenzione sorgenti rumorose fisse e mobili	---	mensile e qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino inquinamento acustico	<i>triennale</i> (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	annuale

### D3.1.7 Monitoraggio e Controllo Rifiuti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Quantità di rifiuti prodotti inviati a smaltimento/recupero	quantità	come previsto dalla norma di settore	<i>triennale</i> (verifica documentale)	come previsto dalla norma di settore	annuale
Corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti nell'area del deposito temporaneo	controllo visivo	ad ogni conferimento di rifiuti nel deposito	<i>triennale</i> (verifica al momento del sopralluogo)	---	---

### D3.1.8 Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Verifica integrità serbatoi fuori terra (gasolio)	controllo visivo	giornaliera	<i>triennale</i> (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	annuale

### D3.1.9 Monitoraggio e Controllo Parametri di processo

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Formazione del personale	n°	annuale	<i>triennale</i> (verifica documentale)	registrazione degli interventi formativi effettuati	annuale
Efficienza delle tecniche di stabulazione e rimozione del liquame	controllo visivo	quotidiana	<i>triennale</i> (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	annuale

### D3.10 Gestione Impianto di digestione anaerobica e impianto di cogenerazione

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Impianto a biogas	Controllo visivo	quotidiana	<i>Triennale</i>	solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	annuale
Caratterizzazione del digestato	Analisi	Annuale	<i>Triennale</i>	cartacea - analisi	annuale

### D3.1.11 Monitoraggio e Controllo Gestione Effluenti zootecnici

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
<b>Fase di stoccaggio</b>					
Condizione delle strutture di stoccaggio	controllo visivo	quotidiana	<i>triennale</i> (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	annuale
Perizia di tenuta decennale per gli stoccaggi di effluenti non palabili	relazione tecnica	decennale	<i>triennale</i> (verifica documentale)	conservazione delle perizie di tenuta decennali	annuale
Condizione di tenuta del sistema fognario di adduzione degli effluenti ai contenitori di stoccaggio	controllo visivo / funzionale	trimestrale	<i>triennale</i> (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	annuale
<b>Fase di trasporto</b>					
Condizioni operative dei mezzi	controllo visivo	ad ogni trasporto	<i>triennale</i> (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	annuale
<b>Fase di distribuzione</b>					
Assenza di anomalie sulla comunicazione in vigore rispetto ai terreni utilizzati per la distribuzione	controllo gestionale	annuale	<i>triennale</i> (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	annuale
Quantitativi di effluenti distribuiti	m <sup>3</sup>	ad ogni distribuzione	<i>triennale</i> (verifica documentale)	registro delle fertilizzazioni	annuale
Quantitativi di altri fertilizzanti distribuiti	kg	ad ogni distribuzione	<i>triennale</i> (verifica documentale)	registro delle fertilizzazioni	annuale
Redazione del piano di utilizzazione agronomica	controllo gestionale	al 31 marzo	<i>triennale</i> (verifica documentale)	piano di utilizzazione agronomica iniziale	annuale
Corrispondenza della distribuzione da effettuare al piano di utilizzazione agronomica annuale	controllo gestionale	prima di ogni distribuzione	<i>triennale</i> (verifica documentale)	piano di utilizzazione agronomica (con eventuali modifiche preventive)	annuale

### **D3.2 Criteri generali per il monitoraggio**

1. Il gestore dell'installazione deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.
2. Il gestore in ogni caso è obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

#### **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE**

Al fine di ottimizzare la gestione dell'installazione, si raccomanda al gestore quanto segue.

1. Il gestore deve comunicare insieme al report annuale di cui al precedente punto D2.2.1 eventuali informazioni che ritenga utili per la corretta interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio dell'installazione.
2. Per i consumi di materie prime, acqua ed energia, nella relazione annuale sugli esiti del monitoraggio la Ditta dovrà sempre confrontare i valori riportati nel report annuale con quelli relativi ai report degli anni precedenti, fornendo spiegazioni in merito a variazioni significative dei consumi.
3. Qualora il risultato delle misure di alcuni parametri in sede di autocontrollo risultasse inferiore alla soglia di rilevabilità individuata dalla specifica metodica analitica, nei fogli di calcolo presenti nel report di cui al precedente punto D2.2.1 i relativi valori dovranno essere riportati indicando la metà del limite di rilevabilità stesso, dando evidenza di tale valore approssimato colorando in verde lo sfondo della relativa cella.
4. L'installazione deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto.
5. Al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti a bordo delle macchine operatrici, nella fase di caricamento e di costipazione dell'insilato, devono essere adottate le seguenti indicazioni:
  - utilizzare i mezzi cabinati;
  - limitare l'altezza massima dei cumuli lasciando un franco di almeno 30 cm dal bordo superiore della parete;
  - garantire una pendenza trasversale del cumulo inferiore al 10%, ovvero, al 50% della pendenza trasversale ammessa dalla trattrice utilizzata.
6. Per evitare fenomeni di infestazioni di insetti (mosche) nel periodo estivo, devono essere effettuati periodici trattamenti di disinfestazione dell'area relativa allo stoccaggio delle materie prime per l'alimentazione dell'impianto a biogas (trincee, silos, ecc);
7. Nelle eventuali modifiche dell'installazione, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:
  - ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
  - prevenire la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
  - ottimizzare i recuperi comunque intesi;
  - diminuire le emissioni in atmosfera.
8. Dovrà essere mantenuta presso l'Azienda tutta la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'installazione.
9. Le fermate per manutenzione degli impianti di depurazione devono essere programmate ed eseguite in periodi di sospensione produttiva.

10. Per essere facilmente individuabili, i pozzetti di controllo degli scarichi idrici devono essere evidenziati con apposito cartello o specifica segnalazione, riportante le medesime numerazioni/diciture delle planimetrie agli atti;
11. i punti di scarico S1, S2, ed S3 presenti sul fosso poderale presente al confine est dell'installazione (confluente nel Cavo Canalazzo) devono essere dotati di specifico cartello, apposto sulla recinzione in prossimità dello scarico. Il cartello deve contenere una sigla che permetta l'individuazione univoca del punto di scarico;
12. Il gestore deve utilizzare in modo ottimale l'acqua, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, anche in riferimento alle indicazioni delle Migliori Tecniche Disponibili;
13. Il gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori presenti ed altri impianti possibili sorgenti di rumore, provvedendo alla sostituzione quando necessario;
14. I materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo; se ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti dovranno essere consegnati a Ditte autorizzate per il loro recupero o, in subordine, il loro smaltimento.
15. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.
16. Qualsiasi revisione/modifica delle procedure di gestione delle emergenze ambientali deve essere comunicata ad Arpae di Modena entro i successivi 30 giorni.
17. La Ditta provvederà a mantenere aggiornata la Comunicazione di Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento sul Portale Gestione Effluenti della Regione Emilia Romagna, ai sensi della Legge Regionale 4/2007. Le eventuali successive modifiche ai terreni dovranno essere preventivamente comunicate ad Arpae di Modena con le procedure previste dalla Legge Regionale 4/2007 (Comunicazione di modifica). Le modifiche introdotte saranno valide dalla data di presentazione della Comunicazione di modifica. Le Comunicazioni di modifica dei terreni dovranno essere conservate assieme all'AIA e mostrate in occasione di controlli.
18. Ai sensi di quanto stabilito dal **Regolamento regionale n. 3/2017**, la Ditta è tenuta alla redazione di un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) secondo **i tempi previsti dall'articolo 15 comma 10** del regolamento stesso. Relativamente alle modalità di compilazione ed i vincoli da rispettare il gestore deve fare riferimento a quanto stabilito al **paragrafo 1 dell'allegato 2 del regolamento regionale n. 3/2017**. **I titoli di azoto da prendere a riferimento per i materiali palabili e non palabili sono quelli stabiliti nell'autorizzazione;**
19. Le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti devono rispettare la norma regionale in vigore al momento del loro utilizzo (Regolamento della Regione Emilia Romagna n. 3/2017 ed eventuali successive modifiche e integrazioni). La Ditta dovrà attenersi ad eventuali modifiche della norma regionale apportando, qualora sia necessario, le dovute variazioni alla comunicazione per l'utilizzo degli effluenti zootecnici (es.: modifiche ai terreni spandibili, cessione di reflui zootecnici ad Aziende senza allevamento) o al presente atto.
20. Il gestore dovrà conservare presso la sede legale della Società la documentazione attestante la conformità degli stoccaggi alla norma regionale in vigore per l'uso degli effluenti zootecnici su suolo agricolo (perizia geologica decennale di tenuta).
21. Il gestore è tenuto alla comunicazione di cui all'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione del registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, **se rientra nel campo di applicazione del Regolamento stesso.**

22. Le operazioni di stoccaggio, trasporto, smaltimento delle carcasse animali, del sangue e degli scarti di macellazione sono assoggettate alle disposizioni normative specifiche dettate dal Regolamento CE 1069/2009 (norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano).

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. 21 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**